



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 Registro deliberazioni

OGGETTO: Imposta municipale propria "IMU" – conferma aliquote per l'anno 2018.

L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 21,00 in Casanova Lerrone nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Risultano:

Presenti:

- 1) MICHELE VOLPATI
- 2) GIOVANNI BARBERA
- 3) MARINO BENECCIO
- 4) DIEGO COMPARATO
- 5) MARIA SOLE MAGLIOCCO
- 6) PIERO MARIANO RAIMONDO
- 7) OSCAR MARIO ROCCA
- 8) ORIANA BOBONE
- 9) FABIO CASTELLARI
- 10) CHRISTIAN ROSSO

Assenti:

- 11) MARIO PERAZZO

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MARINO ALBERTO, il quale è incaricato anche nella redazione del verbale.

Il Presidente – Sindaco GEOL. MICHELE VOLPATI – constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: Imposta municipale propria "IMU" – conferma aliquote per l' anno 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco Presidente;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

VISTI:

- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557 del 1993.

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 10.08.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 11 del 30.04.2015;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 10.08.2014 con la quale sono state determinate le aliquote I.M.U. (Imposta Municipale Propria) anno 2014;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 27.07.2015 con la quale sono state confermate le aliquote I.M.U. (Imposta Municipale Propria) anno 2015;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 20.04.2016 con la quale sono state confermate le aliquote I.M.U. (Imposta Municipale Propria) anno 2016;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 30.03.2017 con la quale sono state confermate le aliquote I.M.U. (Imposta Municipale Propria) anno 2017;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in n. due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre, anche se resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 Giugno;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 (inserito con Legge stabilità 2015), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille ;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 29 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06-12-2017, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente atto;

CON voti n. 7 (sette) favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuto (Bobone, Castellari e Rosso) espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti, esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) **DI CONFERMARE**, pertanto, le aliquote già approvate e deliberate per l'anno 2017 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2018 :

Tipologia immobile	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	4 per mille
Categorie D (escluse D10) e cat. C1 e A10	9,0 per mille
Altri immobili	9,0 per mille
Aree fabbricabili	9,0 per mille

3) **DI DARE ATTO** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ;

4) **DI DARE ATTO** che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018 ;

5) **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 10.08.2014, successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 11 del 30.04.2015 e n. 6 del 21.03.2016, n. 13 del 20.04.2016 e n. 3 in 30.03.2017;

6) **DI DARE ATTO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

7) **DI DARE ATTO** che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione , si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

8) **DI DICHIARARE** con voti n. 7 (sette) favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuto (Bobone, Castellari e Rosso) espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti, esito accertato e proclamato dal Presidente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i. ;

=====

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 – T.U. D.LEG.VO 18.08.2000 N. 267

- Per la REGOLARITÀ TECNICA

Parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott. Marino ALBERTO)

- Per la REGOLARITÀ CONTABILR

Parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott. Marino ALBERTO)

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to (Geol. Michele VOLPATI)

IL SEGRETARIO

F.to (Dott. Marino ALBERTO)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Casanova Lerrone, li

F.to IL MESSO COMUNALE
(Erika Viaggio)

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134, D.leg.vo 18.8.00, n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge in data _____

Casanova Lerrone, li

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Marino ALBERTO)

=====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Casanova Lerrone, li 27/02/2018



Il SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Marino ALBERTO)